



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA

FONDO ITALIANO PER LE SCIENZE APPLICATE (FISA)

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto-legge del 9 maggio 2020 n. 1 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2020 istitutivo del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020 ed in particolare l'art.4 comma 1 dello stesso;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164 rubricato "*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'Università e della Ricerca*" pubblicato in GU Serie Generale n. 309 del 14.12.2020; in particolare l'art.11 comma 1, del predetto decreto di organizzazione il quale prevede "*Il Ministero provvede al conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali generali e non generali oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto, seguendo le modalità, le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2021 n.74, recante "*Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'Università e della Ricerca*";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 1, comma 312, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*", che istituisce il "*Fondo italiano per le scienze applicate*" (di seguito FISA);

VISTO l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'articolo 41 del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura non regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTA l'Anagrafe nazionale delle ricerche (ANR), istituita e disciplinata con decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980, nonché con i decreti del Ministro dell'università e della ricerca, nn. 564/2021 e nn. 615/2021;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTA la Comunicazione della Commissione 2014/C 198/01 "*Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione*" e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento (UE) General Block Exemption Regulation (GBER) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii., che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

VISTA la Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19*", da ultimo rettificata attraverso la comunicazione del 18 novembre 2021, C(2021) 8442 final "*Sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine*";

VISTA la comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 14 dicembre 2021, n. 1314, e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, n. 327 del 29 marzo 2022, registrato alla Corte dei Conti in data 26 aprile 2022 n. 1139, con il quale, in attuazione delle disposizioni del richiamato articolo 1, comma 312, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono stati stabiliti criteri e modalità di assegnazione delle risorse del FISA;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, n. 582 del 24 giugno 2022, registrato alla Corte dei Conti in data 20 luglio 2022 n. 1924, con il quale, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 9 del predetto Decreto n. 327 del



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA

29 marzo 2022, è stata istituita la ivi prevista Cabina di Regia per le attività di indirizzo delle iniziative, di approvazione degli Avvisi e le successive attività di monitoraggio dei risultati e delle ricadute delle proposte finanziate;

VISTI il verbale delle sedute della Cabina di regia del 1 e 6 settembre 2022, nel corso delle quali è stata approvata la proposta di Avviso pubblico di cui all'articolo 2 del richiamato Decreto n. 327 del 29 marzo 2022, a valere sulle risorse dell'anno 2022;

VISTO il decreto MEF del 31 dicembre 2021 di Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 che, nell'ambito della missione n. 17 "Ricerca e innovazione", al programma n. 22 "Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata" prevede al capitolo 7725 piano gestionale 01 lo stanziamento per l'anno 2022 del "Fondo Italiano per le Scienze Applicate (FISA)";

VISTE le disponibilità in termini di competenza sul capitolo 7725 per l'esercizio 2022, pari a € 50.000.000,00;

RITENUTO di dover procedere all'adozione di un Avviso pubblico finalizzato al finanziamento di proposte progettuali con le risorse del predetto FISA per l'anno 2022;

DECRETA

Articolo 1

1. Ai fini del presente Decreto si applicano le seguenti definizioni:

- 1) "CNVR": il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, come definito dall'art. 64, decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- 2) "Enti Pubblici di Ricerca" (EPR): gli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 1 del D.lgs. 218/2016;
- 3) "Ex Ante": il periodo a far data dalla presentazione della domanda da parte del Soggetto Proponente all'accettazione del decreto di concessione del Ministero;
- 4) "Ex Post": il periodo successivo alla conclusione della fase in itinere;
- 5) "FISA": il Fondo Italiano per le Scienze Applicate di cui all'articolo 1, comma 312, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, istituito al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA

sperimentale, con uno stanziamento, nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca, di 50 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni a decorrere dall'anno 2025;

- 6) “In Itinere”: il periodo a valere dall'accettazione del decreto di concessione da parte del Soggetto Beneficiario alla data di consegna dell'ultimo atto di rendicontazione;
- 7) “Intensità di Aiuto”: importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 punto 26) del Regolamento 651/2014;
- 8) “Ministro e Ministero”: il Ministro e il Ministero dell'Università e della Ricerca;
- 9) “Organismo di Ricerca”: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo *status* giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di Ricerca fondamentale, di Ricerca industriale o di Sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;
- 10) “PNR 2021-2027”: Programma nazionale per la ricerca, documento che orienta le politiche della ricerca in Italia, individua priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca;
- 11) “Ricerca fondamentale”: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette;
- 12) “Ricerca Industriale”: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, comprendente la creazione di componenti di sistemi complessi. Tale ricerca può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA

- 13) “Soggetto Beneficiario”: ogni soggetto di natura giuridica pubblica o privata destinatario delle agevolazioni a valere sulle risorse del FISA;
- 14) “Soggetto ospitante” (Host Institution): il soggetto giuridico, di natura giuridica pubblico o privata, presso cui il Principal Investigator dichiara di svolgere le attività progettuali;
- 15) “Soggetto Proponente”: il Principal Investigator che propone la domanda;
- 16) “Sviluppo Sperimentale”: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
- 17) “TFUE”: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- 18) “Università”: le università, statali e non statali, e gli istituti universitari a ordinamento speciale.

Articolo 2

Finalità e oggetto dell'intervento

1. Con il presente Avviso, e in attuazione di quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 327 del 29 marzo 2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca intende sostenere proposte progettuali di *Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale* presentate da singoli ricercatori (*Principal investigator*) in qualsiasi campo della scienza e che mostrino spiccate caratteristiche di originalità ed innovatività e siano al contempo in grado di favorire ricadute socio-economiche e industriali.
2. In particolare, attraverso tale Avviso il Ministero destina le risorse del FISA per l'anno 2022, e secondo i criteri e le metodologie di seguito descritti, per favorire le ricadute, socio-economiche e



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA

industriali, delle più innovative progettualità di ricerca, proposte da Principal Investigator appartenenti al settore pubblico o privato della ricerca nazionale.

Articolo 3

Soggetti ammissibili

1. Le proposte progettuali possono essere presentate da una persona fisica (Principal Investigator) congiuntamente al Soggetto Ospitante (Host Institution), di cui al precedente punto 14) dell'articolo 1 del presente Avviso, presso cui si prevede di svolgere le attività progettuali.
2. Il *Soggetto Ospitante*, come definito all'art. 1, comma 1, punto 14), deve avere sede operativa nel territorio dello Stato italiano e deve essere altamente qualificato nel settore della ricerca scientifica e tecnologica di pertinenza del progetto.
3. Il Soggetto Ospitante deve garantire al Principal Investigator, nel rispetto delle regolamentazioni interne, ampia autonomia decisionale nello sviluppo delle attività progettuali e nella gestione delle risorse finanziarie assegnate a valere sul FISA, secondo uno specifico formale Accordo tra le parti che, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, regoli i rispettivi ruoli, le responsabilità, gli ambiti di competenze.
4. Il Soggetto Ospitante può anche essere diverso dal soggetto giuridico di appartenenza del Principal Investigator. In tal caso, la proposta progettuale deve essere accompagnata da uno specifico formale Accordo, tra i due soggetti giuridici e il Principal Investigator, analogamente a quanto previsto al precedente comma 3.
5. Gli Accordi di cui ai precedenti commi 3 e 4 debbono essere trasmesso unitamente alla documentazione progettuale per le valutazioni degli organismi competenti.

Articolo 4

Obiettivi e risultati attesi delle Proposte Progettuali

1. Le proposte progettuali devono essere redatte in lingua inglese e devono ricomprendere, secondo una chiara articolazione, le seguenti attività finanziabili, secondo le definizioni di cui al precedente articolo 1:

- Preliminari, e non preponderanti rispetto al complessivo valore della proposta progettuale, attività di Ricerca fondamentale;
- Attività di Ricerca industriale, preponderanti rispetto al complessivo valore della proposta



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA

progettuale;

- Non preponderanti, rispetto al complessivo valore della proposta progettuale, attività di Sviluppo sperimentale.

2. Le proposte devono, inoltre:

- essere redatte in lingua inglese;
- interessare qualsiasi tematica scientifica, purché di riferimento a una delle macro aree riportate in allegato del presente Avviso;
- riportare le attività previste ed i metodi di lavoro in funzione dei livelli di TRL considerati;
- riportare le attività e i relativi costi preventivati per ciascuno dei soggetti partecipanti;
- riportare i cronoprogrammi di attuazione;
- riportare le finalità, gli obiettivi e i risultati previsti, intermedi e finali.

3. Le proposte progettuali possono inoltre prevedere brevi periodi di mobilità, anche intersettoriale, sul territorio nazionale, durante i quali il PI svolge l'attività progettuale presso altre istituzioni comunque citate negli Accordi di cui al precedente articolo 3, commi 3 e 4, del presente Avviso. Il periodo totale di mobilità non può superare il 20% della durata del progetto.

4. Le tematiche di riferimento della proposta rilevano ai fini della distribuzione delle risorse stanziare dal presente Avviso e ai fini della formazione dei Panel di cui al successivo articolo 7.

5. Le proposte devono altresì descrivere i relativi caratteri di originalità e innovatività con specifico riferimento allo stato dell'arte internazionale e devono chiaramente evidenziare le ricadute e gli impatti dei risultati perseguiti, in termini di nuovi prodotti o servizi in grado:

- di contribuire alla risoluzione di importanti problematiche sociali e
- di introdurre, nel contesto socio-economico e/o industriale di riferimento, significative e competitive innovazioni di prodotto e/o di processo e/o servizio.

Articolo 5

Determinazione del valore delle proposte progettuali e ammissibilità dei costi

1. Le proposte debbono avere una durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 5 anni, e un costo complessivo non inferiore a 1 milione di euro e non superiore a 5 milioni di euro.

2. I costi ammissibili comprendono:

- a. **le spese di personale** dipendente del soggetto beneficiario, come definito all'articolo 3, comma 1, o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di borsa di dottorato, o di assegno di ricerca, o di



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA

- borsa di studio, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto della proposta progettuale;
- b. **i costi degli strumenti e delle attrezzature** nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e di sviluppo. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
 - c. **i costi delle competenze tecniche e dei brevetti** e costi dei servizi di consulenza e di servizi utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di studio e ricerca acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
 - d. le **spese generali supplementari** (costi indiretti) derivanti dal progetto di studio e ricerca, calcolate nella misura forfettaria del 25 per cento dei costi diretti ammissibili;
 - e. **gli altri costi di esercizio**, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca e innovazione. Sono inoltre inclusi i costi relativi all'open science e attività di comunicazione e disseminazione e quelli relativi alla mobilità.

3. Ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 1303/2013, il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di un'adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato.

Articolo 6

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo diretto alla spesa, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dall'articolo 25 del Regolamento GBER.

Articolo 7

Modalità e criteri per la valutazione delle proposte progettuali

1. La valutazione delle proposte è preceduta dalla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti dagli Avvisi.

2. Per ciascuna delle proposte, distribuite secondo le macro aree della tassonomia di cui al comma 2 del precedente articolo 4, è effettuata una valutazione scientifica e una valutazione sulla capacità economico-finanziaria degli eventuali Soggetti Ospitanti di natura privata.

3. La valutazione scientifica delle proposte è effettuata, per ciascuna delle macro-aree di cui al precedente comma 2, da Panel di 3 Esperti Tecnico Scientifici "ETS" nominati con decreto



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA

ministeriale e individuati dal CNVR nell'ambito di appositi elenchi gestiti dalla Commissione europea, dal Ministero stesso, da altre istituzioni nazionali, internazionali e comunitarie.

4. La valutazione di cui al precedente comma 2 del presente articolo si svolge secondo i seguenti criteri:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MINIMO	PUNTEGGIO MASSIMO
a) qualità (incluse quella scientifica e quella relativa alle esperienze di sfruttamento dei risultati) dei Principal Investigator, dei Soggetti beneficiari e di tutti gli altri soggetti eventualmente coinvolti nelle attività progettuali	0	10
b) autonomia e capacità decisionale, organizzativa e di coordinamento del PI rispetto a tutti i soggetti partecipanti alla proposta progettuale	0	10
c) innovatività e originalità della proposta rispetto allo stato dell'arte internazionale	0	10
d) rilevanza della proposta in termini di ricadute e di impatto socio-economico	0	10
e) capacità della proposta di introdurre, nella tempistica indicata e nel contesto sociale, economico, industriale di riferimento significative e competitive innovazioni di prodotto e/o di processo e/o servizio	0	10
f) congruità delle caratteristiche economiche della proposta e quota di cofinanziamento a carico di soggetti privati	0	10
PUNTEGGIO TOTALE	0	60

5. Agli esperti compete un compenso determinato ai sensi delle normative vigenti in materia e comunque nel limite massimo del 2/due per cento della somma complessiva di cui al successivo articolo 14, comma 1.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA

6. La valutazione della capacità economico-finanziaria dei Soggetti Ospitanti di natura privata è effettuata dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia.

7. Per ciascuna delle macro aree della tassonomia di cui al comma 2 del precedente articolo 4, le proposte saranno giudicate ammissibili alle agevolazioni purché abbiano conseguito almeno un punteggio complessivo di 40 punti sui 60 conseguibili, ottenuto con almeno 6 punti per ciascuno dei criteri di cui al presente articolo e la valutazione di cui al precedente comma 4 sia risultata di esito positivo.

8. Alle proposte giudicate ammissibili ai sensi del precedente comma 7 del presente articolo è attribuito un punteggio aggiuntivo sino ad un massimo di 6 punti, in presenza di una o più delle seguenti caratteristiche:

- PI di genere femminile (2 punti);
- PI di età inferiore ai 35 anni (2 punti);
- Punteggio minimo di 8 conseguito per il criterio d) di cui al precedente comma 4 (2 punti)

9. Le proposte ammissibili saranno finanziate nell'ordine della graduatoria formata ai sensi dei precedenti commi 7 e 8 e nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate ai sensi del successivo articolo 14 del presente Avviso.

Articolo 8

Fase negoziale

1. Per le proposte giudicate ammissibili ai sensi del comma 9 del precedente articolo 7, il Ministero avvia una fase negoziale per la definizione degli aspetti esecutivi dell'intervento, anche sulla base degli elementi migliorativi emersi in sede di valutazione.

2. La fase negoziale è condotta, sotto forma di intervista con i soggetti proponenti delle proposte giudicate ammissibili, da una Commissione nominata con decreto ministeriale e composta da un rappresentante del MUR, in qualità di Presidente, i coordinatori dei Panel di Valutazione di cui al precedente articolo 7 e da un rappresentante del MISE.

3. La fase negoziale può riguardare:

- la rideterminazione del piano dei costi;
- la definizione dei milestones e targets, intermedi e finali, connessi all'attuazione e il relativo piano delle erogazioni;



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA

- altre variazioni e/o integrazioni, comunque concordate tra le parti.

4. La fase negoziale si conclude con la finalizzazione della documentazione esecutiva dell'intervento ai fini dell'avvio della procedura di contrattualizzazione di cui al successivo articolo 9.

Articolo 9

Procedure di contrattualizzazione dei progetti approvati

1. Per le proposte le cui valutazioni di cui ai precedenti articoli abbiano dato esito positivo, il Ministero adotta il conseguente decreto di concessione delle agevolazioni spettanti, di cui forma parte integrante il capitolato tecnico, il cronoprogramma di attuazione, l'insieme dei milestones e targets - intermedi e finali - ed il piano dei pagamenti connesso al conseguimento dei medesimi, lo schema di disciplinare, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività.

2. Il decreto di concessione delle agevolazioni, corredato dalla documentazione di cui al precedente comma 1 e opportunamente registrato dai competenti organi di controllo, è trasmesso al Proponente per la successiva formale accettazione mediante la sottoscrizione di apposito Atto d'Obbligo.

3. Il decreto di concessione delle agevolazioni deve indicare, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il Codice Unico di Progetto (CUP) identificativo degli interventi oggetto di finanziamento.

4. I pertinenti interventi approvati e i relativi soggetti fruitori sono iscritti dal Ministero nell'Anagrafe Nazionale della Ricerca.

5. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinata alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del decreto di concessione.

6. Il provvedimento ministeriale di diniego è comunicato tempestivamente ai Proponenti corredato delle relative motivazioni.

Articolo 10

Valutazione tecnico-scientifica in itinere

1. Nel corso dello svolgimento delle attività progettuali, i soggetti beneficiari trasmettono con cadenza periodica al Ministero, mediante l'utilizzo di strumenti e modalità esclusivamente di tipo telematico, la complessiva documentazione attestante le attività progettuali svolte, con particolare riferimento al conseguimento di milestone e target, intermedi e finali, previsti dal progetto approvato. Il beneficiario



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA

relaziona altresì a conclusione delle attività progettuali in ordine alla complessiva realizzazione della proposta progettuale.

2. La documentazione attestante le attività progettuali svolte è sottoposta alla valutazione degli Esperti Tecnico-Scientifici di cui al precedente articolo 7.

3. Il Ministero dispone i trasferimenti delle risorse in favore del soggetto beneficiario al positivo esito delle verifiche di cui ai precedenti commi e degli eventuali controlli specifici previsti dalle regole di gestione dei fondi utilizzati. In caso di riscontro negativo, il Ministero assume le conseguenti determinazioni di cui all'articolo 12.

Articolo 11

Verifiche amministrativo-contabili in itinere

1. Nel corso dello svolgimento delle attività progettuali il soggetto beneficiario, trasmette con cadenza periodica al Ministero, mediante l'utilizzo di strumenti e modalità esclusivamente di tipo telematico, la progressiva rendicontazione delle spese sostenute.

2. Le verifiche rispetto alle rendicontazioni di spesa presentate dal soggetto beneficiario sono demandate ai soggetti di cui al comma 2 dell'art. 7. Gli esiti delle verifiche di cui al presente articolo attivano la procedura di riallineamento contabile di cui al successivo articolo 12.

Articolo 12

(Erogazioni e relative garanzie)

1. Il soggetto beneficiario, in esito alla fase di sottoscrizione dell'Atto d'Obbligo, potrà richiedere una prima erogazione, a titolo di anticipazione, nella misura massima del 10% dell'importo agevolato, assistita da idonea garanzia.

2. All'esito positivo delle verifiche di cui al precedente articolo 11, il Ministero, in base al conseguimento dei milestones e target di livello europeo e nazionale ed in coerenza con il piano dei pagamenti connesso al conseguimento dei medesimi, previsti dal decreto di concessione dell'agevolazione di cui al precedente art. 9, dispone le erogazioni del contributo pubblico, sino al massimo del 90% dell'agevolazione complessivamente approvata.

3. La documentazione amministrativo-contabile di cui all'articolo 11 è sottoposta alle valutazioni del MUR, per il tramite dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia.

4. All'esito delle verifiche di cui al precedente comma, il MUR accerta il contributo pubblico



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA

maturato in relazione alle spese ammissibili, rispetto alle erogazioni precedentemente disposte, adottando, se necessario, le relative procedure compensative all'atto dei successivi trasferimenti ai fini del riallineamento contabile.

5. L'erogazione finale è disposta a conclusione della proposta progettuale, sulla base dei costi effettivamente sostenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati, positivamente valutati secondo la procedura descritta nel presente articolo. Qualora l'ammontare delle erogazioni precedentemente disposte sia superiore all'ammontare del contributo pubblico maturato in relazione alle spese ammissibili, è disposto il recupero della differenza.

6. In caso di mancata restituzione degli importi per i quali è stato disposto il recupero, il MUR adotta ogni utile determinazione a tutela dell'interesse pubblico, anche mediante:

- il fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 69 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e *ss.mm.ii.*, a salvaguardia dell'eventuale compensazione mediante somme a favore del soggetto attuatore e/o dei soggetti esecutori maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso il MUR o altra Amministrazione;
- la revoca delle agevolazioni e recupero delle somme erogate attivando le procedure di iscrizione al ruolo previste dall'articolo 6, comma 6-bis del Capo IV del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con L. 14 maggio 2005 n. 80.

7. Ove il MUR ricorra al recupero delle medesime somme dovute da un soggetto di diritto pubblico, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di credito e debito tra Amministrazioni.

Articolo 13

Rinvio

1. Per la disciplina delle varianti progettuali, della valutazione e monitoraggio in itinere ed ex post e per i casi di morosità, revoca e interruzione, si rinvia alle disposizioni degli articoli 15, 16, 17 del Decreto Ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021 e *ss.mm.ii.*

Articolo 14

Risorse finanziarie, forme e modalità di agevolazione e erogazione

1. Le risorse complessive a copertura del presente Avviso sono pari a € 50.000.000,00 (cinquantamiloni/00) a valere sul capitolo 7725.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA

2. Le risorse di cui al precedente comma 1 sono ripartite proporzionalmente tra le tematiche di cui al precedente articolo 4, in ragione del numero pervenuto e nel rispetto, ove possibile, dell'attribuzione di almeno € 5.000.000,00 per ciascuna area.

Articolo 15

Modalità e termini di presentazione delle proposte progettuali

1. Le proposte progettuali debbono essere presentate, esclusivamente tramite i servizi dello sportello telematico <https://fisa-submission.mur.gov.it>, a partire dalle ore 12:00 del 7 ottobre 2022 ed entro e non oltre le ore 12:00 del 13 dicembre 2022, utilizzando la modulistica presente sul predetto sportello telematico.
2. Tutto il materiale trasmesso viene utilizzato dal MUR esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti di cui al presente decreto.
3. Il proponente deve fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

Articolo 16

Accesso aperto

1. Coerentemente con le finalità del presente Avviso, ai risultati del Progetto e ai relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici) deve essere garantito un accesso aperto al pubblico nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi "Open science".

Articolo 17

Responsabile dell'avviso

1. Il responsabile del procedimento per il presente Avviso è il dirigente pro tempore dell'Ufficio II della Direzione generale della Ricerca del MUR.

Articolo 18

Tutela della privacy

1. Tutti i dati personali di cui il MUR verrà in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., nonché



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA

ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 e delle disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

Articolo 19

Controversie e foro competente

1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso il Foro competente è il Foro di Roma.

Articolo 20

Modifiche dell'avviso

1. Eventuali modifiche o integrazioni al presente Avviso saranno comunicate attraverso la pubblicazione sul sito <https://www.mur.gov.it/it>.

Articolo 21

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.

Il presente decreto è sottoposto agli Organi di controllo per la registrazione

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Vincenzo DI FELICE)